

Legge di bilancio per il 2018: principali novità

La Legge di bilancio per l'anno 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018, reca una serie di novità fiscali e legali.

Di seguito si riporta una prima sintesi delle novità contenute nell'articolo 1 della legge.

Novità in materia IRES

Proroga di super ed iper-ammortamenti (c. 29-36)

Sono prorogate due importanti misure di incentivo per l'investimento in beni strumentali, quali:

- **super-ammortamento:** per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dalle imprese e dagli esercenti attività di arti e professioni **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, ovvero **entro il 30 giugno 2019** (a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) viene riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisizione del **30%** (40%) valevole ai soli fini della determinazione della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*. **Non** sono agevolabili gli investimenti in mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 164, comma 1 del DPR n. 917/1986;
- **iper-ammortamento:** viene estesa anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale dell'impresa in chiave Industria 4.0 (di cui all'Allegato A della legge di bilancio 2017) effettuati **fino al 31 dicembre 2018**, ovvero entro il **31 dicembre 2019** (a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione), la maggiorazione del costo di acquisizione del **150%** valevole ai soli fini della determinazione della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*. Viene prorogata, anche, la maggiorazione del costo di acquisizione del **40%** per investimenti in **beni immateriali strumentali nuovi** (di cui all'Allegato B della legge di bilancio 2017) effettuati nel predetto intervallo temporale, ed ampliato l'elenco dei beni agevolabili compresi nel predetto Allegato B.

Ai soli fini della disciplina dell'iper-ammortamento, viene stabilito che, se durante il periodo di fruizione dell'agevolazione, il bene originario viene **ceduto a titolo oneroso**, la fruizione delle quote residue del beneficio **non** viene meno se l'impresa:

- **sostituisce** il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;
- **attesta** l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione dello stesso col sistema aziendale di gestione di produzione o alla rete di fornitura, mediante (i) una dichiarazione del legale rappresentante ovvero per i beni aventi un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000 (ii) una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero (iii) un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Rifinanziata la nuova Sabatini (c. 40-42)

Viene rifinanziata la c.d. "Nuova Sabatini", ossia la concessione di finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature da parte delle piccole e medie imprese fino al 2023.

Credito d'imposta per la formazione 4.0 (c. 46-56)

Viene riconosciuto in favore di **tutte le imprese** che sostengono **costi in attività di formazione nel 2018**, un credito d'imposta nella misura del **40%** delle spese relative al **solo costo aziendale del personale dipendente**, per il periodo in cui esso viene occupato in attività di formazione volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (i.e. *big data* e analisi dei dati; *cloud* e *fog computing*; *cyber security*; sistemi *cyber-fisici*; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Detto credito spetta fino ad un **importo massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario, con riferimento alle attività di formazione pattuite attraverso **contratti collettivi aziendali o territoriali**.

Sono **escluse** dalle attività di formazione ammissibili le spese relative alla **formazione ordinaria o periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di (i) salute e sicurezza sul luogo di lavoro; (ii) protezione dell'ambiente; (iii) ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di formazione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino ad esaurimento. Lo stesso inoltre non concorre a formare base imponibile IRES ed IRAP ed è **esclusivamente utilizzabile in compensazione nel modello F24**, senza l'applicazione dei limiti annuali di euro 250.000 ed euro 700.000.

Ai fini dell'ammissibilità al credito, è necessario che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, le spese sostenute per la certificazione sono ammissibili entro il limite massimo di **euro 5.000**.

Credito d'imposta per spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (c. 89-92)

Alle **piccole e medie imprese** (PMI) che dal **1° gennaio 2018** danno avvio alla procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o aderente allo SEE, viene riconosciuto, nel caso di **ottenimento dell'ammissione alla quotazione**, un credito d'imposta pari al **50%** dei costi di consulenza sostenuti fino al **31 dicembre 2020**, con un importo massimo di **euro 500.000**.

Detto credito è utilizzabile nel limite complessivo di **euro 20 milioni** per l'anno **2019** e **30 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021**, esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Detto credito, che **non** concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino al suo esaurimento.

Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti modalità e criteri attuativi.

Credito d'imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata (c. 96-99)

Viene introdotto per **tutte le imprese** che acquistano prodotti realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un credito d'imposta pari al **36%** delle spese sostenute e documentate per detti acquisti, fino ad un importo **annuale massimo di euro 20.000**.

Detto credito è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei predetti prodotti, e **non** è soggetto al limite di utilizzo di euro 250.000 annui.

Il credito, che non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta del suo riconoscimento.

Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti modalità e criteri attuativi.

Interessi passivi (c. 994-995)

A decorrere dal **periodo d'imposta 2017**, viene disposta l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dalla formazione del ROL, ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 96, c. 2 DPR n. 917/1986).

Tassazione dei dividendi provenienti da Paesi *black list* (c. 1009)

Viene stabilito che gli utili provenienti da soggetti residenti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato concorrono alla formazione del reddito d'impresa per il **50% del loro ammontare** (e non più integralmente) a condizione che sia dimostrato, anche mediante la presentazione di apposita istanza di interpello, l'effettivo svolgimento da parte del soggetto estero di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. In tal caso viene riconosciuto al soggetto residente un credito d'imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa agli stessi.

Stabile organizzazione (c. 1010)

Viene modificato l'articolo 162 del DPR n. 917/1986 contenente la nozione di stabile organizzazione.

Stabile organizzazione materiale

Si qualifica come stabile organizzazione materiale anche *"una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso"*.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 162, comma 4, viene previsto che la nozione di stabile organizzazione **non** comprende:

- a) l'uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o di merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) la disponibilità di beni o di merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- f) la disponibilità di una sede fissa d'affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

Tale previsione **non si applica** ad una sede fissa d'affari che venga utilizzata o gestita da un'impresa, se la stessa impresa o un'impresa **strettamente correlata** svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo del territorio dello Stato e:

- a) lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni dell'articolo 162, ovvero,
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalla due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

Stabile organizzazione personale

Se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e **abitualmente** conclude contratti o opera ai fini della conclusione dei contratti senza sostanziali modifiche da parte dell'impresa e detti contratti sono:

- in nome dell'impresa, oppure
- relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha diritto di utilizzare, o
- relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione ad ogni attività svolta da suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al predetto comma 4, dell'articolo 162, che se esercitate per mezzo di una sede fissa d'affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione.

Inoltre, **non** si configura la presenza di una stabile organizzazione personale, quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, in relazione a ciascuna di dette imprese.

Un soggetto è **strettamente correlato** ad un'impresa se, tenuto conto, di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati dallo stesso soggetto.

In ogni caso, un soggetto è considerato **strettamente correlato** ad un'impresa se:

- l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50% della partecipazione dell'altra;
- nel caso di società, più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale;
- se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% della partecipazione o nel caso di società, per più del 50% del totale dei diritti di voto o del capitale sociale.

Esclusione delle SIM dall'addizionale IRES del 3,5% (c. 84-86)

Viene disposta l'esclusione delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale IRES del **3,5%**, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di Stabilità 2016, in corrispondenza della riduzione di 3,5 punti percentuali dell'aliquota ordinaria IRES, passata dal 27,5% al 24%.

Per tali soggetti, di conseguenza, viene rivista anche la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi, ripristinando la deducibilità degli stessi, ai fini IRES nonché IRAP, nella misura del **96% del loro ammontare** - già a decorrere dal **periodo d'imposta 2017**.

Novità in materia IVA ed imposte indirette

Sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA per il 2018 (c. 2)

Viene differito l'aumento delle aliquote IVA previsto per il 2018, come segue:

- l'aliquota del **10%** è incrementata all'**11,5%** dal **1° gennaio 2019** e al **13%** dal **1° gennaio 2020**;
- l'aliquota ordinaria del **22%** è incrementata all'**24,2%** dal **1° gennaio 2019**, al **24,9%** dal **1° gennaio 2020** e al **25%** dal **1° gennaio 2021**.

IVA su beni significativi (c. 19)

È introdotta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/1999, che dispone in merito all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati a prevalente destinazione abitativa con fornitura di **beni significativi**.

Nello specifico, viene chiarito che per individuare i beni significativi (DM 29.12.1999) e le loro parti staccate occorre valutare l'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti che deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime e manodopera).

Il valore dei beni significativi deve essere indicato **separatamente** in fattura rispetto a quello della prestazione di recupero edilizio.

Imposta di registro (c. 87)

Viene modificato l'articolo 20 DPR n. 131/1986 "Interpretazione degli atti", disponendo che "L'imposta di registro è applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici **dell'atto presentato** (degli atti presentati) **alla registrazione**, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

Va tuttavia rilevato che nel caso in cui si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'applicazione dell'articolo 20 del DPR n. 131/1986, tale vantaggio dovrà essere rilevato sulla base della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 10-bis della legge n. 212/2000. Secondo la modifica apportata all'articolo 53-bis, comma 1 del TUR, infatti "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347".

Fatturazione elettronica (c. 909-927)

Per le fatture emesse dal **1° gennaio 2019**, per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra **sogetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato**, e per le relative note di variazione, è obbligatoria l'emissione **in formato elettronico** utilizzando il Sistema di Interscambio (**SdI**).

L'invio della fattura allo SdI può avvenire **direttamente** da parte del fornitore oppure può essere esperito da un **intermediario**, ferma restando che la responsabilità dell'operazione effettuata resta in capo al fornitore.

Con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei **consumatori finali**, la fattura elettronica è resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

In caso di emissione della fattura **non** in formato elettronico, la stessa si intende **non emessa** e si applica la sanzione amministrativa compresa tra il **90% e il 180%** dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato. Il cessionario/committente deve adempiere gli obblighi documentali previsti mediante lo SdI, al fine di **non** incorrere nella sanzione amministrativa pari al **100%** dell'imposta, con un minimo di euro 250.

I soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi **da e/o verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** (salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o siano state emesse o ricevute fatture in formato elettronico) sono tenuti a trasmettere **telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data di emissione del documento o a quello della data di sua ricezione.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ogni fattura**, comunque **entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**. Se la violazione viene sanata entro 15 giorni dalla data prevista per l'invio dei dati, la sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di euro 500. A decorrere **dal 1° gennaio 2019**, viene **abrogato** l'invio delle comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, c.d. "**Spesometro**".

Per i soggetti tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico, che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare **superiore ad euro 500**, il termine di **decadenza dell'accertamento** (sia a fini delle imposte dirette sia IVA) **si riduce di due anni**.

Semplificazioni amministrative e contabili

Nell'ambito di un programma di assistenza *on-line* basato sui dati delle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti automaticamente, ai **sogetti passivi IVA esercenti arti e professioni** e alle **imprese ammesse al regime di contabilità semplificata**, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza della dichiarazione annuale IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze del modello F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o eventualmente richiedere a rimborso.

Per tali soggetti, i quali si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene meno anche l’obbligo di tenuta dei registri IVA.

IVA e commercializzazione di carburanti

Viene anticipato al **1° luglio 2018** l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti di soggetti passivi IVA.

A decorrere da tale data, la deduzione ai fini delle imposte dirette delle spese sostenute per carburante per autotrazione (art. 164, c. 1 DPR n. 917/1986) e la detrazione IVA (art. 19-bis1, c. 1, lett. d) DPR n. 633/1972) sono ammesse a condizione che le stesse siano effettuate **esclusivamente** mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

Sempre dal **1° luglio 2018**, viene abrogata la compilazione della c.d. “scheda carburante”.

IVA addebitata per errore (c. 935)

Viene previsto che in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, si applica in capo a quest’ultimo la **sanzione amministrativa tra euro 250 ed euro 10.000**. La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento della stessa è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Gruppo IVA (c. 984-985)

Viene modificata la disciplina del Gruppo IVA al fine di inquadrare le operazioni effettuate dalle imprese partecipanti allo stesso nei confronti di altre sedi o stabili organizzazioni esterne al medesimo.

In particolare, viene disposto che:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA costituita in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato, da un soggetto che non ne fa parte;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate da gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

La base imponibile delle suddette transazioni è determinata in presenza di un corrispettivo secondo le regole generali di cui all’articolo 13, commi 1 e 3 del DPR n. 633/1972.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal **1° gennaio 2018**.

Fatturazione elettronica per il *tax free shopping* (c. 1088)

Viene rinviato al **1° settembre 2018** (1° gennaio 2018) l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico per gli acquisti di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori fuori dal territorio doganale della UE, di valore complessivo, al lordo dell'IVA, non superiore ad euro 154,94.

Novità in materia IRPEF**Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (c. 3)*****Ecobonus***

Sono previste le seguenti modifiche:

- prorogata **fino al 31 dicembre 2018** la detrazione del **65%** sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- ridotta al **50%** (65%) la detrazione per le spese sostenute a decorrere **dal 1° gennaio 2018** per interventi di: acquisto e posa in opera di **finestre** comprensive di infissi e di schermature solari e di sostituzione di **impianti di climatizzazione** invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A;
- confermata al **65%** la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori ad aria calda a condensazione;
- introdotta la detrazione del **65%** anche per le spese sostenute nel **2018** per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, **fino ad un valore massimo di euro 100.000**. L'agevolazione spetta solo a condizione che gli interventi in questione determinino un risparmio di energia primaria (PES) almeno pari al 20%;
- ridotta dal **65% al 50%** la detrazione per le spese sostenute nell'anno **2018** per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, **fino ad un valore massimo di euro 30.000**;
- estesa a **tutti** i contribuenti la possibilità di cedere le detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica e per **tutte** le tipologie di spesa (non più solo per quelle relative alle parti comuni degli edifici condominiali);
- aggiunta la detrazione pari **all'80% o all'85%** per le spese relative ad interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, rispettivamente a seconda che essi consentano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori. La detrazione si applica su di un ammontare di spese **non superiore ad euro 136.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
- attribuita all'ENEA la competenza di effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in materia di efficienza energetica.

Bonus per ristrutturazione edilizia

Sono previste le seguenti modifiche:

- prorogata fino al **31 dicembre 2018** la detrazione **50%** per interventi di **ristrutturazione edilizia**, rimanendo fisso a **euro 96.000** l'importo massimo di spesa ammissibile per singola unità immobiliare;
- confermata anche **per il 2018** la detrazione del **50%** su un ammontare complessivo di spesa non superiore a **euro 10.000** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- attribuita all'ENEA la competenza di effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni in materia di risparmio energetico.

Bonus per la sistemazione del verde (c. 12-15)

Viene introdotta **per l'anno 2018** la detrazione del **36%** delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a **euro 5.000**, per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali) relativi a:

1. **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
2. realizzazione di **coperture a verde** e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le **spese di progettazione e di manutenzione** connesse ai predetti interventi.

La stessa compete a condizione che i pagamenti siano effettuati con gli strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e nei successivi.

Cedolare secca (c. 16)

Viene estesa sino al **2019** l'applicazione dell'aliquota ridotta della **cedolare secca** nella misura del **10%** per i contratti di locazione ad uso abitativo, transitorio o per studenti universitari, a canone concordato.

Detrazione dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede (c. 23-24)

Viene confermato che la detrazione IRPEF prevista per i canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede, spetta a condizione che gli stessi siano iscritti ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e **comunque in una provincia diversa**.

Solo per il **2018**, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a **50 km** per gli studenti fuori sede che siano residenti in zone montane o disagiate.

Agevolazioni per il trasporto pubblico (c. 28)

Viene prevista la detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, per un importo annuale non superiore a **euro 250**.

Inoltre, sono **escluse** dalla formazione del **reddito di lavoro dipendente** le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di

contratto, accordo o regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Tassazione dei proventi da *Peer to Peer Lending* (c. 43-45)

Viene stabilito che i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di *Peer to Peer Lending*) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di pagamento si qualificano come **redditi di capitale**.

Tali redditi, corrisposti a persone fisiche, sono tassati mediante l'applicazione di una **ritenuta alla fonte** a titolo d'imposta del **26%** da parte dei gestori delle predette piattaforme.

Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni (c. 997-998)

Viene prorogata anche per il **2018** la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni, confermando l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dell'**8%**. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un'apposita perizia che va redatta e giurata **entro il 30 giugno 2018**.

Regime fiscale di redditi di capitale e *capital gains* (c. 999-1006)

Viene uniformata la tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa a quella dei predetti redditi derivanti da partecipazioni non qualificate.

Nello specifico:

- i redditi di capitale **percepiti dal 1° gennaio 2018** scontano la ritenuta a titolo d'imposta del **26%** sul loro intero ammontare. Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017** e deliberate dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni;
- le plusvalenze **realizzate a partire dal 1° gennaio 2019** scontano l'imposta sostitutiva del **26%** sul loro intero ammontare.

Tassazione dei dividendi provenienti da Paesi *black list* (c. 1007-1008)

Viene modificata la tassazione dei dividendi provenienti da Paesi *black list*, disponendo che:

- i dividendi **percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015)** e **maturati in periodi d'imposta precedenti**, **non** si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo, se le società partecipate da cui provengono erano residenti o localizzate in Stati o territori non considerati *black list* nei periodi di maturazione;
- i dividendi **maturati in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015)** in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato, non sono tassati integralmente anche se al momento della loro percezione la società erogante risulti residente in Stati o territori *black list*;
- gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono **prioritariamente** formati con quelli non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Varie

Firma digitale per le imprese (c. 25)

È abrogata la previsione introdotta dal DL n. 148/2017 che riconosceva la **facoltà di sottoscrivere con firma digitale** i seguenti **atti di natura fiscale**:

- gli atti relativi alla trasformazione;
- gli atti relativi alla scissione;
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (cessione o affitto), prevedendo la necessità di stipularli con **atto pubblico informatico**.

Proroga dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (c. 931)

Viene rinviata al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2018** l'entrata in vigore della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Modifiche ai termini delle scadenze fiscali (c. 932-934)

Sono rideterminati i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, prevedendo l'invio:

- entro il **30 settembre** (16 settembre) dello Spesometro relativo al secondo trimestre 2018 (o relativo al 1° semestre 2018, nel caso in cui si opti per la trasmissione semestrale);
- entro il **31 ottobre** (30 settembre) delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ed IRAP;
- entro il **31 ottobre** (31 luglio) del modello 770 e della Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la presentazione del 730 precompilato;
- entro il **23 luglio** (7 luglio) del modello 730 precompilato da parte dei CAF/intermediari abilitati.

Smaltimento del contenzioso tributario in Cassazione (c. 961-981)

Al fine di agevolare lo smaltimento del contenzioso tributario presso la Corte di Cassazione è prevista la nomina di 50 magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (c. 985-989)

A decorrere dal **1° marzo 2018** viene rimodulata la disciplina dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, riducendo da **euro 10.000 a euro 5.000** la soglia al di sopra della quale le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare - anche in via telematica - se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo circa la morosità del debitore, i soggetti pubblici sospendono il pagamento per 60 giorni (30 giorni) al fine di consentire il pignoramento da parte dell'Agente della riscossione.

Sospensione delle deleghe di pagamento (c. 990)

Viene concessa all'Agenzia delle entrate la facoltà di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni con profili di rischio, al fine di operare previamente un controllo sull'impiego del credito.

Se, all'esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. In caso di esito negativo, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

PIR e società immobiliari (c. 80)

Viene modificata la disciplina dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), ricomprendendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% degli stessi in strumenti finanziari anche quelle che **svolgono attività immobiliare**.

Web tax (c. 1011-1018)

È istituita a decorrere dal **1° gennaio 2019** l'imposta sulle transazioni digitali relativa alle **prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici** rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato qualificati come sostituti d'imposta nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

L'individuazione delle prestazioni di servizi in parola avverrà mediante l'emanazione di apposito decreto ministeriale entro il **30 aprile 2018**.

L'imposta si applica nella misura del **3%** sul valore della singola transazione, da intendersi come il corrispettivo dovuto per tali prestazioni, al netto dell'IVA.

L'imposta è applicata nei confronti dei prestatori dei servizi, residenti e non, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione, purché essi eseguano, nel corso di un anno solare, un **numero complessivo di transazioni imponibili superiore a 3.000 unità**.

Con riferimento al meccanismo applicativo dell'imposta, si dispone che sia il committente ad operare il prelievo all'atto del pagamento del corrispettivo, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori. Questi ultimi sono esonerati dal prelievo qualora indichino in fattura o in altro documento idoneo, inviato contestualmente alla fattura, di operare al di sotto della soglia di 3.000 operazioni sopraindicata. Al versamento dell'imposta è tenuto **mensilmente** il committente entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del corrispettivo.

Rif. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017